



## Salute Sport e Città Sana Partecipazioni societarie

P.G. N.: 178744/2012  
N. O.d.G.: 281/2012  
N. Archivio: 67  
Data Seduta Giunta : 31/07/2012  
Data Seduta Consiglio : 10/09/2012  
Data Pubblicazione : 12/09/2012  
Data Esecutività : 10/09/2012

**Immediatamente Esecutivo**

Oggetto: APPROVAZIONE DI STATUTO E PATTI PARASOCIALI DELLA SOCIETA' MISTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E FUNERARI, CON SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, PREVIA ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' HERA SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.

**Delibera senza parere contabile**  
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

### IL CONSIGLIO

#### Premesso che :

- con deliberazione consiliare P.G. n. 122535/2002, O.d.G. n. 257 del 30/10/2002, si stabiliva l'affidamento trentennale a Seabo S.p.A. (oggi HERA S.p.A.) della gestione dei servizi funebri e cimiteriali, sino a quel momento gestiti in forma diretta dal Comune;
- conseguentemente tra le parti si stipulò un contratto di servizio di durata settennale, a far tempo dall'1/1/2003, rinnovabile alla scadenza nei limiti dell'affidamento trentennale;
- il medesimo contratto di servizio stabilisce che, al termine della scadenza contrattuale, le parti debbano ridefinire consensualmente le condizioni contrattuali, tra cui la durata, il sistema tariffario e l'ammontare degli investimenti e che, in caso di mancato rinnovo, HERA si impegni a proseguire la gestione per ulteriori mesi 6, al termine dei quali il servizio tornerà in gestione al Comune;
- Hera ha comunicato al Comune la propria intenzione di non rinnovare il contratto, scaduto il 31 dicembre 2009, garantendo il proseguimento della gestione fino al 30 giugno 2010;
- per consentire al Comune di esperire una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di un nuovo partner e al contempo garantire il proseguimento del servizio senza soluzione di continuità, il Comune e HERA hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, approvato dal Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio comunale il 29 giugno 2010, P.G. N. 166515/2010, in cui:
  - HERA si impegnava a garantire la gestione dei servizi fino al 31 dicembre 2011, salvo il maggior termine previsto dall'art.2, comma 5 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato;
  - si individua la società mista come modalità di gestione dei servizi;
  - si definiscono gli elementi essenziali della procedura di dismissione che prevede, in particolare: la costituzione da parte di Hera di una società unipersonale che acquisisca il ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi cimiteriali comprensivo della partecipazione al 100% nella società Hera Servizi Funerari srl, nonchè il successivo acquisto, entro il 31/12/2011, della totalità delle quote da parte del Comune di Bologna e del socio privato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica
  - si determina un piano di interventi di manutenzioni straordinarie improrogabili ed urgenti da realizzarsi da parte di HERA;

### **Preso atto che :**

- i settori competenti hanno proceduto ad un lavoro istruttorio finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi delle norme di cui all'art.4, D.L. 138/2011, dei principi anche di rilevanza comunitaria in materia di partenariato pubblico privato e di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, nonché del d.lgs. 163/2006, in quanto applicabili, che consenta di giungere alla individuazione del socio privato e all'affidamento alla società mista del servizio pubblico in parola ;

**Vista** la deliberazione consiliare P.G. n. 252389/2011, OdG n. 121 del 28/11/2011, con la quale si sono approvati gli indirizzi per la costituzione di una società mista per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, con selezione del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica, confermando gli indirizzi già fissati nell'atto commissariale citato, nonché tutti gli elementi fondamentali emersi dall'istruttoria condotta, così sintetizzabili:

durata della concessione, e pertanto della società, pari a 30 anni, sulla base di un piano economico-finanziario basato sui presupposti di: aumento di capitale riservato al socio privato aggiudicatario e destinato ad investimenti, pari a 2,5 milioni di euro; accantonamento dell'utile di spettanza del Comune di Bologna in una riserva dedicata ad investimenti per l'intera durata della società, per finanziare in parte la manutenzione straordinaria dei cimiteri ;

in ottemperanza a quanto previsto dall'art.4 del D.L138/11, convertito con modifiche dalla legge 148/11, prevalenza, nel bando per la selezione del socio privato, dei criteri di valutazione delle offerte basati sulla qualità del servizio su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie ;

svolgimento da parte del socio privato selezionato di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso ;

partecipazione alla società mista da parte del socio Comune di Bologna al 51% e del socio privato operativo al 49%; la società è amministrata da un CdA composto da tre membri, di cui due di designazione comunale e uno (amministratore delegato) del socio privato, previa espressione di gradimento da parte del Comune di Bologna; costituzione di una riserva destinata al recupero e alla conservazione dei beni cimiteriali, alimentata dalla parte di utili netti realizzati e non distribuiti, nonché della quota di utili di spettanza del Comune di Bologna ;

dando atto che nel corso della gara avrebbero potuto essere richieste modifiche agli schemi di contratto di servizio, di statuto e di patti parasociali da parte dei concorrenti, mantenendo tuttavia, alla conclusione della procedura, la coerenza con le ipotesi descritte e l'equilibrio rappresentato nel piano economico-finanziario posto in atti, con riserva di approvazione successiva da parte dello stesso Consiglio, con apposita deliberazione; con il medesimo atto si autorizzava inoltre, ai sensi dei commi 27 e 28, art. 3, l. n. 244/2007, l'acquisizione della totalità delle quote della società Hera Servizi Cimiteriali srl al valore nominale, pari ad euro 20.000, condizionata sospensivamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte del socio privato ;

**Vista** la determinazione dirigenziale a contrarre P.G. n. 295275/2011 del 22/12/2011, con la quale si è avviata la procedura di gara e a seguito della quale è stato pubblicato l'avviso per manifestazioni di interesse ;

### **Rilevato che :**

- HERA SpA ha costituito la società Hera Servizi Cimiteriali srl, con un capitale sociale di 20.000 euro in data 22/12/2010
- in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n. 164672/2012 del 4/7/2012, si è proceduto all'acquisizione da parte del Comune di Bologna dell'intera partecipazione nella società Hera Servizi Cimiteriali srl, al valore nominale pari a euro 20.000, acquisto la cui efficacia è condizionata sospensivamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del socio privato, tale che il capitale della società risulti per il 51% di proprietà del Comune e per il 49% di proprietà del socio privato;
- nell'ambito del contratto di acquisizione da parte del Comune di detta società è inserito l'obbligo da parte di Hera s.p.a. di far sì che l'assemblea straordinaria della Società deliberi l'adozione dello statuto, nella formulazione approvata dal Comune, oltre all'aumento di capitale riservato al Socio privato ai termini e alle condizioni risultanti dalla gara;

**Dato atto che :**

- in data 18/6/2012 si è provveduto all'invio della lettera di invito alle imprese interessate ed ammesse alla gara a seguito della prequalifica;
- a seguito della fase di *data-room* i concorrenti hanno presentato diverse richieste di modifica dei documenti a base di gara, le quali sono state oggetto di istruttoria ed esame ed in parte accolte;

**Ritenuto opportuno** precisare che, anche in relazione all'intervenuta abrogazione da parte della Corte Costituzionale della recente legislazione sulla materia dei servizi pubblici locali (sulla quale erano intervenute le modifiche disposte dal dl. 1/2012, con conversione nella legge n. 27 del 24/3/2012) di cui all'art. 4 della legge 148/2011, di conversione del d.l. 138/2011, i testi relativi allo statuto della costituenda società mista ed ai relativi patti parasociali tra i soci devono essere parzialmente rivisti rispetto alla formulazione dei documenti posti a disposizione dei partecipanti alla fase di *data room*, ed in tale versione aperti a richieste di modifica anche da parte dei concorrenti;

**Rilevato che :**

- lo statuto della società, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, è aderente al modello della società mista quale disegnata dalla normativa nazionale ed europea, con la partecipazione del Comune al 51% e del socio privato al 49%, nel quale si riservano particolari poteri di controllo al socio pubblico, attraverso la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione, mentre al socio privato è affidata la gestione operativa della società, attraverso la figura dell'amministratore delegato;
- la società ha la durata di 30 anni, pari alla durata dell'affidamento del servizio;
- i patti parasociali, allegati quale parte integrante del presente provvedimento, disciplinano i comportamenti reciproci dei soci e prevedono una procedura di risoluzione delle controversie;
- rispetto alla formulazione dei documenti illustrati nella deliberazione consiliare P.G. n. 252389/2011, sopra citata, le principali modifiche attengono: nello statuto, alla riconsiderazione giuridica in ordine alla quota di utili del Comune da accantonarsi in apposita riserva, la quale non può essere pari al 100% delle

somme spettanti per il divieto del cd. patto leonino (sanzionato da nullità); nei patti parasociali, la possibilità, qualora la normativa in materia di partenariati-pubblico-privati in futuro lo consenta e vi sia l'interesse pubblico a procedere in tal senso, dell'apertura del capitale sociale alla partecipazione del pubblico, nel limite del 15% e con particolari modalità;

**Dato atto che** è in corso di approvazione, da parte del competente Settore, il contratto di servizio relativo all'affidamento in questione;

**Dato atto inoltre che** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Salute, Sport e Città Sana e dalla Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie;


**Su proposta** del Settore Salute, Sport e Città Sana, congiuntamente al Dipartimento Benessere di Comunità, di concerto con il Settore Partecipazioni Societarie, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

**Sentite** le competenti Commissioni Consiliari;

### **DELIBERA**

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, gli schemi di statuto e di patti parasociali della società Servizi Cimiteriali s.r.l., nella formulazione di cui agli allegati, costituenti parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dei patti parasociali, secondo il testo approvato ed allegato quale parte integrante, salvo eventuali modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie e che non incidano sulla sostanza del negozio;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dar corso al più presto alla fase finale della procedura ad evidenza pubblica, relativa alla presentazione delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

Il Capo Dipartimento  
Eno Quargnolo



Il Direttore del Settore  
Lorenzo Occhionero



Il Direttore del Settore  
Sonia Bellini



Il Capo Dipartimento  
Stefano Bigi



**Documenti allegati (parte integrante):**



Statuto.pdf



PattiParasociali.pdf

**Documenti in atti :**